

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2019/1011**  
**del 24/05/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 839**  
**del 24/05/2019**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UN PERIODO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO QUESTA AMM.NE COMUNALE, AI SENSI DI LEGGE, PER UN GRUPPO DI N. 12 STUDENTI FREQUENTANTI ALCUNI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI REGGIO EMILIA IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "BUONA SCUOLA"

## **LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE**

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Preso atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019\_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 42 del 23.04.2018 il Rendiconto della gestione per l'anno 2017 e relativi allegati;

Visti e richiamati, in materia di tirocini formativi e di orientamento:

- l'art. 18 della legge n. 196/97, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
- il D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", il quale prevedeva tra l'altro quanto segue: la possibilità di stipulare apposite "convenzioni" per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento professionale a favore di studenti o altri soggetti in essa individuati, tra i "soggetti promotori" di tirocinio abilitati ed in essa individuati e tra i quali principalmente figurano le Università, le Istituzioni scolastiche Statali e non Statali che rilascino titoli di studio con valore legale; i Centri per l'Impiego, i Centri di Formazione Professionale, ecc. ed i "soggetti ospitanti" pubblici e privati; che i datori di lavoro pubblici e privati indifferentemente, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente; approvava gli "schemi tipo" di "Convenzione" e di "Progetto formativo" di tirocinio di formazione e di orientamento;
- la propria deliberazione n. 21553/298 del 24/10/2002, legalmente esecutiva il 10/11/2002, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di "Convenzione tipo" sulla scorta di quello indicato dal D.M. 142/1998, da utilizzare per le Convenzioni da adottarsi tra il Comune di Reggio Emilia ed i soggetti promotori tra cui le Università, le Istituzioni scolastiche Statali e non Statali che rilascino titoli di studio con valore legale; per l'attivazione di tirocini formativi nei confronti dei propri studenti ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 e del D.M. 25/03/1998, n. 142;
- la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 1898/26 del 03/02/2003 con la quale è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, Dott.ssa Battistina Giubbani, di rappresentare il Comune di Reggio Emilia nella stipula di tutte le convenzioni per l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento con i competenti soggetti promotori, secondo lo schema di cui al precedente punto, nonché la sottoscrizione dei singoli progetti formativi individuali per ciascun tirocinante ospitato;
- la complessiva competenza in materia di attivazioni di tirocini formativi e di orientamento professionale da sempre, ed ancora attualmente, rimessa in capo al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione, nell'ambito dell'incarico dirigenziale conferito dal Sindaco;
- la Direttiva Ministeriale n. 2/2005 "Tirocini formativi e di orientamento" del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- tutta la successiva evoluzione normativa inerente i tirocini formativi e di orientamento professionale, tra cui la cosiddetta "Legge Fornero" n. 92/2012 – in particolare art. 1 commi 34, 35 e 36, la quale prevedeva la conclusione di un accordo in sede di conferenza permanente Stato Regioni Province autonome per la definizione di "Linee Guida" condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri in essa definiti, tra i quali si rileva anche la obbligatoria corresponsione di una congrua indennità al tirocinante, in relazione alla prestazione svolta;

- le successive “Linee guida in materia di tirocini” adottate in esecuzione dell’art. 1 comma 34 della succitata Legge Fornero, a seguito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante “Linee Guida in materia di Tirocini” – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, le quali:
  - operano un “distinguo” tra tirocini curricolari ed extracurricolari;
  - specificano che i tirocini curricolari sono esclusi dall’applicazione delle Linee Guida;
 e nelle quali, tra l’altro, si definisce meglio la competenza legislativa rimessa in capo alle singole Regioni in materia di disciplina dei tirocini extracurricolari, sulla base dei principi generali stabiliti nelle medesime Linee Guida e si conviene che le Regioni e le Province autonome si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle “Linee guida”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 che recepisce le Linee Guida ed apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e che la rende in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1256/2013 “Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell’art. 24 comma 2 della L.R. 1 Agosto 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” come modificata dalla L.R. 19 Luglio 2013 n. 7”, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione e di progetto individuale per i tirocini extracurricolari;
- la Legge 107 del 13/07/2015 “*Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti*” meglio conosciuta quale Legge sulla “Buona Scuola” e le successivamente modifiche apportate dalla Legge n. 145/2018, che rende obbligatori per tutti i ragazzi dell’ultimo triennio di scuola media superiore, un periodo di “alternanza scuola / lavoro” di un numero di ore di durata variabile, a seconda della tipologia di istituto frequentato (Licei / Tecnici /Professionali), che si inserisce nell’ambito della normativa dei tirocini formativi di cui all’art. 18 della Legge 196/1997 e regolamento attuativo D.M. 142/1998;
- la conseguente “*Guida Operativa per la Scuola – Attività di alternanza scuola lavoro*”, pubblicata in ottobre 2015 a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contenente tra l’altro la modulistica di riferimento per l’attivazione dei tirocini di alternanza scuola lavoro rivolti agli studenti dell’ultimo triennio degli Istituti Superiori di cui alla Legge 107/2015 (Convenzione, Presentazione progetto di alternanza scuola lavoro, Patto formativo dello studente – modulo di adesione alle attività di alternanza scuola-lavoro ecc.);
- le nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, adottate dall’accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 1, comma 34, della L. 28/06/2012, n. 92 – Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017 – le quali aggiornano e sostituiscono le Linee guida in materia di tirocini extracurricolari precedentemente approvate Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013, che devono essere recepite dalle singole Regioni per trovare applicazione sul territorio;
- la Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 356 del 12/03/2018 con la quale è stato approvato il progetto di Legge Regionale recante “Disposizioni in materia di tirocini”. Modifiche alla Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i., che prevede sostanzialmente il recepimento delle Linee Guida ed un adeguamento della Legge Regionale in relazione alle modifiche introdotte dalle suddette Linee Guida Statali;

Preso atto:

- che per quanto attiene ai tirocini curricolari - ai quali non si applicano, come anzidetto, in via diretta né le “Linee guida in materia di tirocini” (come indicato espressamente in Premessa lett. b) né conseguentemente la Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro*”, come modificata da ultimo dalla L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 - non deve essere corrisposta, in via obbligatoria, alcuna indennità di partecipazione al tirocinio, prevista invece unicamente per i tirocini extra-curricolari;
- che per i tirocini curricolari e per tutti i tirocini comunque esclusi dalla diretta applicazione delle suddette Linee Guida e dalla Legge Regionale Emilia Romagna, la principale normativa di riferimento, come da indicazioni pervenute dalla stessa Regione Emilia Romagna, resta quella Statale di cui all’art. 18 della L. n. 196/97 e relativo Regolamento attuativo D.M. n. 142/1998, nonché quella derivante dai singoli Regolamenti di Ateneo o dei soggetti promotori, ed unicamente in via residuale e per quanto non direttamente o espressamente previsto dalle suddette normative, anche ai fini di una maggior correttezza ed omogeneità nello svolgimento in concreto del tirocinio,

occorre far riferimento alla Legge Regionale, alla quale comunque il Comune di Reggio Emilia, intende attenersi per quanto più possibile;

- che come anzidetto, anche le esperienze di “Alternanza scuola lavoro” di cui alla Legge 107/2015 “Buona Scuola” con le successivamente modifiche apportate dalla Legge n. 145/2018, - così come indicato nelle note del documento di “Guida Operativa per la Scuola – Attività di alternanza scuola” pubblicata dal MIUR in Ottobre 2015, rivolti agli studenti dell'ultimo triennio degli Istituti Superiori - rientrano a tutt'oggi nell'ambito dei tirocini curriculari normati dall'art. 18 della legge 196/1997 (“Tirocini formativi e di orientamento”) e dal relativo Decreto attuativo DM 142/1998 e che pertanto nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura è dovuta allo studente in conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro;

Visto anche il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che all'art. 2 “equipara”, ai fini delle disposizioni in materia di sicurezza in esso trattate, i tirocinanti ai lavoratori, e pertanto rende obbligatoria l'erogazione ai tirocinanti, da parte dei soggetti ospitanti, della debita informazione / formazione di cui agli artt. 36 e 37 della medesima legge, ivi compresi anche gli studenti in alternanza scuola / lavoro, quantomeno per la parte di formazione specifica non interamente resa già agli studenti dall'Istituto scolastico di provenienza (soggetto promotore);

Premesso:

- che a seguito di richieste già pervenute al Comune di R.E., da parte di Istituti Scolastici Superiori, per l'attivazione, ai sensi della suddetta legge sulla Buona scuola, di percorsi di alternanza scuola-lavoro a favore di propri studenti frequentanti il triennio - il Comune di Reggio Emilia, in relazione alle proprie esigenze organizzative e sentiti i Servizi Comunali interessati ed in grado di ospitare ed offrire progetti formativi coerenti col piano di studi degli studenti, ha stabilito di ospitare ragazzi in numero coerente, per un totale complessivo di 12 studenti provenienti dai vari Istituti Scolastici, raggruppati in un unico periodo ricompreso tra il 27/05/2019 e il 06/07/2019;
- che l'effettiva durata del tirocinio sarà variabile, a seconda dell'Istituto Scolastico di provenienza che ne ha già stabilito l'entità, e potrà variare comunque da un minimo 3 settimane (che decorreranno o dalla data del 27.05.2019 o dalla data del 03.06.2019 o dalla data del 10.06.2019) sino ad un massimo di 6 settimane (in questo caso per l'intero periodo 27.05.2019 – 06.07.2019);
- che l'impegno orario previsto per gli studenti tirocinanti sarà di circa 36 ore settimanali;

Valutato:

- che tale esperienza di alternanza scuola lavoro rivolta prevalentemente agli studenti delle classi 4<sup>a</sup> degli Istituti Superiori la cui principale normativa di riferimento è la Legge 107/2015 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti” meglio conosciuta quale Legge sulla “Buona Scuola”, rientra nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento curriculari di cui all'art. 18 della legge 196/97 e del D.M. n. 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n.196 sui tirocini formativi e di orientamento”, pertanto, come detto in premessa, non soggiace direttamente alla disciplina di cui alle “Linee Guida in materia di tirocini” stipulate in sede di Conferenza Stato Regioni del 24/01/2013 nè di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive integrazioni e modificazioni (L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/07/2013);
- che pertanto a tale esperienza non deve essere corrisposta alcuna indennità di partecipazione al tirocinio e che conseguentemente dall'attivazione di tali tirocini non discende nessun onere di spesa a carico del Comune di Reggio Emilia;
- che gli obiettivi dell'esperienza di tirocinio e di orientamento sono principalmente quelli di favorire l'orientamento dei giovani al lavoro e di avvicinare gli studenti all'ambiente lavorativo, approfondendo le proprie competenze culturali e professionali, anche al fine di assicurare loro l'acquisizione di ulteriori competenze gestionali, organizzative, progettuali idonee al percorso culturale effettuato, spendibili successivamente anche nel mercato del lavoro, anche delle Pubbliche Amministrazioni, così come ribadito dalla Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica e successivamente in particolare anche dalla recentissima Legge n. 107/2015 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti” meglio conosciuta quale Legge sulla “Buona Scuola”;
- che lo scrivente Servizio ha verificato che con l'attivazione dei tirocini richiesti non viene superata per l'intero periodo di attività, la percentuale massima del 10% di tirocini attivabili contemporaneamente in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato,

previsto dalla Legge, anche se tale % limitativa non è direttamente applicabile ai tirocini di alternanza scuola-lavoro ;

Considerato:

- che si è pertanto provveduto a stipulare singole Convenzioni tra il Comune di R.E. e gli Istituti scolastici di provenienza degli studenti - utilizzando il modello predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'interno della "Guida Operativa per la Scuola Attività di alternanza scuola lavoro" relativa alla Legge 107/2015 - avente ad oggetto: "Convenzione di alternanza Scuola-Lavoro Anno Scolastico 2018-2019", modello di convenzione che costituisce Allegato A) al presente provvedimento, nonché a redigere appositi "Progetti Formativi e di Orientamento", per ogni studente / gruppi di studenti, modello che costituisce Allegato B) al presente provvedimento, al quale gli studenti individuati nominativamente dai singoli Istituti che parteciperanno al progetto, aderiranno attraverso la sottoscrizione del "Patto formativo studenti", il cui schema costituisce Allegato C) al presente provvedimento;
- che poiché gli elenchi degli studenti individuati dai singoli Istituti e trasmessi al Comune, contengono dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, potersi autorizzare allo svolgimento di tirocini formativi in alternanza scuola-lavoro, i 12 studenti generalizzati nella Relazione Allegata (non pubblicabile per i motivi suesposti) e proposti dai relativi Istituti Scolastici di appartenenza, soggetti promotori, da inserire in un unico periodo ricompreso tra il 27/05/2019 e il 06/07/2019. L'effettiva durata del tirocinio sarà variabile, a seconda dell'Istituto Scolastico di provenienza, e potrà variare comunque da un minimo 3 settimane sino a un massimo di 6 settimane che decorreranno o dalla data del 27.05.2019 o dalla data del 03.06.2019 o dalla data del 10.06.2019, le ore previste sono circa 36 ore settimanali, così distribuiti (gli studenti vengono indicati nel presente atto unicamente con le iniziali del nome e cognome):

NOME	SCUOLA	SERVIZIO
V. A.	Liceo Classico – Scientifico Statale "Ariosto - Spallanzani"	Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni – Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali (Staff Tutela Ambientale)
I. F.	Liceo Classico – Scientifico Statale "Ariosto - Spallanzani"	Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche – Biblioteca Panizzi
G. T.	Liceo Classico – Scientifico Statale "Ariosto - Spallanzani"	Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche – Biblioteca San Pellegrino
S. R.	Istituto di Istruzione Superiore "Blaise Pascal"	Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni – Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali (Staff Tutela Ambientale)
F. C.	Istituto di Istruzione Superiore "Blaise Pascal"	Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia – Via Guido da Castello, 12 – servizio personale
F. N.	Istituto di Istruzione Superiore "Blaise Pascal"	Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia – SCI 8 Marzo
F. N.	Liceo Artistico "G. Chierici"	Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
C. S. S.	Liceo Artistico "G. Chierici"	Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
M. D.	Liceo Artistico "G. Chierici"	Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
S. N.	Liceo Artistico "G. Chierici"	Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
M. E.	Istituto di Istruzione Superiore "Angelo Motti"	Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche – Biblioteca Panizzi
M. J.	Istituto di Istruzione Superiore "Angelo Motti"	Servizio Politiche per il Protagonismo Responsabile e la Città Intelligente

Considerato:

- che, anche la specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata resa agli studenti ed effettuata in maniera certificata dai soggetti Promotori (singoli Istituti Superiori) mediante appositi e specifici moduli di Formazione Generale e Formazione Specifica e che tale percorso formativo è stato validato dal Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia;

Rilevato conseguentemente:

- che dall'inserimento del suddetto gruppo di studenti non deriverà alcun onere economico per il Comune di Reggio Emilia, configurandosi l'esperienza di tirocinio formativo nell'ambito del percorso curricolare, e considerato che gli stessi studenti godono delle coperture assicurative, meglio specificate all'interno dei singoli Progetti Formativi, a cui hanno provveduto i singoli Istituti Superiori in qualità di soggetti promotori;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, potersi autorizzare il gruppo di 12 studenti frequentanti gli Istituti d'Istruzione Superiore, a svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento / Alternanza scuola lavoro presso il Comune di Reggio Emilia come più sopra indicato;

Visti:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4, 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 - sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggesi 31.12.2019);

## DETERMINA

1. Di autorizzare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, un gruppo di 12 studenti frequentanti gli Istituti d'Istruzione Superiore, a svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento / Alternanza scuola lavoro presso il Comune di Reggio Emilia in un unico periodo ricompreso tra il 27/05/2019 e il 06/07/2019. L'effettiva durata del tirocinio sarà variabile, a seconda dell'Istituto Scolastico di provenienza, e potrà variare comunque da un minimo 3 settimane sino a un massimo di 6 settimane che decorreranno o dalla data del 27.05.2019 o dalla data del 03.06.2019 o dalla data del 10.06.2019, le ore previste sono circa 36 ore settimanali, come meglio indicato in premessa e nella Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile (contenendo dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio") - sulla base delle Convenzioni stipulate tra il Comune di Reggio Emilia e gli Istituti scolastici di provenienza degli studenti, secondo il modello predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'interno della "Guida Operativa per la Scuola Attività di alternanza scuola lavoro" relativa alla Legge 107/2015, avente ad oggetto: "Convenzione di alternanza Scuola-Lavoro Anno Scolastico 2018-2019" modello di convenzione che costituisce Allegato A) al presente provvedimento, nonché degli specifici "Progetti Formativi e di Orientamento", per studente /gruppo di studenti il cui modello costituisce Allegato B) al presente provvedimento, al quale gli studenti individuati nominativamente dai singoli Istituti che parteciperanno al progetto, aderiranno attraverso la sottoscrizione del "Patto formativo studenti", il cui schema costituisce Allegato C) al presente provvedimento;
2. di specificare che, come indicato in premessa, poiché gli elenchi degli studenti individuati dai singoli Istituti e trasmessi al Comune, contengono dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", tutti gli studenti vengono generalizzati unicamente

all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile e vengono indicati nel presente atto con le cifrature delle iniziali del nome e del cognome;

3. Di prendere atto che gli studenti godono delle coperture assicurative, meglio specificate all'interno dei singoli Progetti Formativi, a cui hanno provveduto i singoli Istituti Superiori in qualità di soggetti promotori;
4. Di dare atto:
  - che nessun onere sarà posto a carico dell'Amministrazione Comunale, stante la configurazione dell'esperienza di tirocinio come attività curricolare e, in particolare per gli studenti frequentanti prevalentemente le classi 4<sup>a</sup>, quale esperienza di alternanza scuola lavoro di cui alla L. 107/2015;
  - che, anche la specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata resa agli studenti ed effettuata in maniera certificata dai soggetti Promotori (singoli Istituti Superiori) mediante appositi e specifici moduli di Formazione Generale e Formazione Specifica e che tale percorso formativo è stato validato dal Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia;
  - che pertanto il Comune di Reggio Emilia soggetto Ospitante si impegnerà unicamente a formare/informare rispetto agli specifici rischi derivati da ambienti, lavorazioni ed attrezzature ai sensi e nel rispetto del D.Lg. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici presenti in impresa, unicamente allo scopo di integrare la formazione fondamentale sulla sicurezza già resa agli studenti a cura del soggetto promotore.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Battistina Giubbani)